



Federazione Italiana Sport Equestri

n.R.G. CAF 29-bis/2025

CORTE D'APPELLO FEDERALE

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - Avv. Francesco Nardocci | – Presidente F.F. – Relatore |
| - Avv. Sabina Maroncelli | – Componente |
| - Avv. Luca Brancato | – Componente |

DECISIONE

sul ricorso in riassunzione proposto in data 18.4.2025 ex art. 48.10 del Regolamento Generale FISE

- Norme di Attuazione dello Statuto presentato dal **Sig. Enrico Carcangiu**, codice fiscale CRCNRC74L26F979Q, tessera FISE n. 50543806 (ex 000063/N), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Enrico Lubrano e Fabrizio Sperduto

nei confronti

- dei Sig.ri **Angela Lanzetta, Alberto Sanna Randaccio e Stefano Meloni**, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Guido Valori e Vincenzo Giardino;
- dei Sig.ri **Giovanni Carboni, Marco Arca, Gianleonardo Murruzzu, Nastassja Cornelius Rieger, Giuseppe Correddu, Piera Luigia Monti, Raffaela Montis, Giangavino Serra** non costituitisi in giudizio
- della **Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avv. Marco Di Paola (n.c.)
- del **Comitato Regionale Sardegna della FISE**, in persona del Commissario Straordinario *pro tempore* (n.c.);
- della **Procura Federale della FISE**, in persona del Procuratore *pro tempore* (n.c.)



per l'annullamento

della delibera dell'Assemblea elettiva del Comitato Regionale FISE Sardegna per il rinnovo degli Organi periferici FISE, quadriennio 2025/2028, del 24.2.2025, del Verbale della Commissione Verifica Poteri del 24.2.2025, ore 15:00 e degli atti successivi e conseguenti

premessa/svolgimento del giudizio

a.- Con ricorso in riassunzione presentato in data 18 aprile 2025 il Sig. Enrico Carcangiu, ha domandato alla CAF di annullare, previa sospensiva *ex art. 48.10* del Regolamento Generale Libro I delle "Norme di attuazione dello Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri", la delibera dell'Assemblea elettiva del Comitato Regionale FISE Sardegna per il rinnovo degli Organi periferici FISE, quadriennio 2025/2028, del 24.2.2025, del Verbale della Commissione Verifica Poteri del 24.2.2025, ore 15:00 e degli atti successivi e conseguenti.

b.- Il ricorso suddetto è stato proposto all'indomani della pubblicazione del Dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI prot. n. 00396/2025 del 16/04/2025 che ha annullato con rinvio la Decisione della CAF del 13.3.2025 di accoglimento del primo ricorso proposto dal Sig. Enrico Carcangiu in data 4/13.3.2025 per l'annullamento di quelle medesime elezioni (procedimento CAF n. 29/2025).

c.- In data 27.3.2025 i Sig.ri Angela Lanzetta, Alberto Sanna Randaccio e Stefano Meloni -risultati vincitori nella tornata elettorale oggetto di contestazione- avevano infatti presentato congiuntamente ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, chiedendo la riforma della richiamata Decisione CAF del 13.3.2025, denunciando a carico di essa vari vizi, fra cui – per quanto qui di interesse – la *"violazione dell'art. 20.2 R.G. che recepisce l'art. 2.2 del CGS CONI, dell'art. 48.3, lett. A) R.G. FISE che recepisce l'art. 30-3 lett. a) CGS CONI, dell'art. 111, commi 1 e 2 della Costituzione, dell'art. 50.1 e 55.2 RG FISE che recepiscono gli artt. 32.1 e 37.2 del CGS CONI"*, perché tale Decisione della CAF del 13.3.2025 era stata resa omettendo di coinvolgerli nel giudizio, quali controinteressati, così violando il loro diritto di difesa ed il principio del contraddittorio (Il motivo di ricorso al CGS), vizio questo che, come anticipato, è stato ritenuto fondato dal CGS.



d.- Con Provvedimento monocratico del 18.4.2025 il Presidente F.F. del Collegio CAF designato (giusto provvedimento del Presidente della CAF del 18.4.2025), per decidere del ricorso in riassunzione anzidetto, ha fissato l'udienza camerale e di merito al giorno 8 maggio 2025 h. 12.30, assegnando termine alle Parti per deposito di memorie, note e conclusioni fino a due giorni prima e nelle more, ai sensi dell'art. 55.4 del R.G. FISE ha accolto l'istanza di sospensione cautelare provvisoria avanzata dal Sig. Carcangiu. Il Provvedimento monocratico è stato notificato, a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia FISE oltre che alle parti istituzionali ed ai Sig.ri Lanzetta, Sanna Randaccio e Meloni cui il ricorso era formalmente indirizzato, anche ai Signori Giovanni Carboni, Marco Arca, Gianleonardo Murruzzu, Nastassja Cornelia Rieger, Giuseppe Correddu, Piera Luigia Monti, Raffaela Montis, e Giangavino Serra - anch'essi risultati eletti nella tornata oggetto del giudizio

e.- In pari data, i Sig.ri Angela Lanzetta, Alberto Sanna Randaccio e Stefano Meloni si sono costituiti in giudizio e hanno domandato alla CAF in via preliminare, di revocare il Provvedimento cautelare monocratico reso e nel merito, di dichiarare inammissibili/improcedibili/irricevibili e comunque infondati il ricorso in riassunzione e la istanza cautelare formulati dal Sig. Enrico Carcangiu.

f.- Il 22.4.2025 il Sig. Carcangiu ha depositato una memoria difensiva.

g.- Con Provvedimento monocratico del 23.4.2025 il Presidente F.F. del Collegio ha respinto l'istanza di revoca della sospensione cautelare, e confermato per il resto il suo precedente suo Provvedimento del 18.4.2025.

h.- Preso atto della decisione anzidetta, i Signori Lanzetta, Sanna Randaccio e Meloni hanno proposto istanza di ricusazione del Presidente F.F. Avv. Francesco Nardocci, dando così impulso al previsto sub-procedimento per la definizione dell'istanza *de qua*, per la quale il Collegio giudicante (in altra composizione) all'uopo nominato ha fissato udienza al 7.5.2025, disponendo nelle more la sospensione del giudizio principale.

i.- A valle di tale udienza, i Sig.ri Lanzetta, Sanna Randaccio e Meloni hanno tuttavia formalizzato la propria rinuncia alla ricusazione, talché alla successiva udienza del 27.5.2025, detto Collegio ne ha



preso atto, ha dichiarato estinto il sub-procedimento ed ha rimesso alle Parti l'onere di riassumere in giudizio principale.

k.- In data 16.6.2025 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha depositato la Decisione n. 48/2055 prot. n. 00634/2025 di annullamento della decisione CAF resa sul procedimento 29/2025, ove la fondatezza del II motivo di ricorso è motivata in relazione al fatto che “*sia il ricorso del 2 marzo 2025, proposto avanti alla Segreteria Generale FISE, sia quello del 4 marzo 2025 avanti alla Corte Federale d'Appello FISE, non sono stati notificati e/o comunicati ai soggetti controinteressati*”, che “*il principio del contraddittorio impone il coinvolgimento processuale dei controinteressati, intesi quali parti necessarie, alle quali il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato, in quanto individuati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili*” con la conseguenza che “*la mancata (o comunque tardiva) notifica del gravame ai controinteressati non può essere messa in discussione e la sua omissione determina inequivocabilmente la violazione del principio del contraddittorio*”.

l.- In data 26.6.2025 il giudizio CAF 29bis/2025 è stato nuovamente riassunto ad iniziativa del Sig. Carcangiu.

m.- Con Provvedimento del 2.7.2025 il Presidente F.F., preso atto della intervenuta estinzione del sub procedimento di ricusazione e della successiva riassunzione del giudizio principale, in via istruttoria ha disposto: a) l’acquisizione al fascicolo di causa di tutti gli atti e documenti già acquisiti [omissis] dell’istruttoria tenutasi nell’ambito del procedimento n. 29/2025; e b) l’audizione dott. [omissis], quale Presidente della Commissione Verifica Poteri, all’uopo fissando l’udienza istruttoria al 21.7.2025, con termine alle Parti sino al 15 luglio 2025 h. 12.00 per il deposito di memorie, documenti ed istanze istruttorie, dando mandato alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale di provvedere alla notifica del ricorso in riassunzione del Sig. Carcangiu e del provvedimento istruttorio a tutte le Parti già costituite, al Procuratore Federale, al Segretario Generale FISE, al dott. [omissis], quale Presidente della “Commissione verifica poteri”, nonché ai Signori Giovanni Carboni, Marco Arca, Gianleonardo Murruzzu, Nastassja Cornelia Rieger; Giuseppe Correddu; Piera Luigia Monti; Raffaela Montis; Giangavino Serra (risultati eletti all’esito del procedimento contestato dal Sig. Carcangiu), ed al Circolo Ippico onte Oro (codice 3492211).



n.- Assolto tempestivamente l'incumbente di cui sopra, nel termine assegnato i Sig.ri Lanzetta, Sanna Randaccio e Meloni hanno depositato nuovo atto di costituzione e difesa a mezzo del quale hanno (nuovamente) preso puntuale posizione su ciascuna delle deduzioni e questioni sollevate dal Sig. Carcangiu ed hanno avanzato istanza al Collegio affinché fosse acquisita agli atti del giudizio la scatola sigillata con nastro adesivo, firmata dal Segretario Generale della FISE, contenente gli atti e la documentazione relativa all'assemblea elettiva del Comitato Regionale Sardegna del 24.02.2025, rimasta sino ad allora custodita presso la sede del Comitato medesimo.

o.- A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.7.2025, il Collegio, in accoglimento dell'istanza dei sig.ri Lanzetta, Sanna Randaccio e Meloni - ritenuta la necessità, ai fini della completa istruzione e cognizione del giudizio - di acquisire tutti gli atti ufficiali, in originale della tornata elettorale oggetto di contestazione, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54.1 del Reg. Giust. l'acquisizione al fascicolo di causa della sopra indicata scatola sigillata, stabilendo che una volta che questa fosse pervenuta, avrebbe fissato una udienza per procedere alla presenza e nel contraddittorio delle Parti alla sua apertura ed all'inventario del contenuto che vi sarebbe stato rinvenuto.

p.- In data 24.7.2025 i Sig.ri Lanzetta, Sanna Randaccio e Meloni hanno formulato istanza affinché tale fissanda udienza si svolgesse in presenza.

q.- Con Provvedimento del 31.7.2025, il Presidente F.F. preso atto dell'istanza e dell'avvenuto recapito della scatola presso gli Uffici centrali della FISE, ha fissato udienza in presenza al 19.9.2025 per dare seguito ai disposti incombenti istruttori.

r.- Nel corso dell'udienza del 19.9.2025, come da verbale, s[omissis] oceduto, alla presenza dei difensori delle Parti, del Segretario Generale FISE e del dott. [omissis], all'apertura della scatola ed al suo inventario, quindi il Collegio, di sentiti i Difensori delle Parti, ha dato mandato alla Segreteria di provvedere alla scansione ed all'invio ai loro indirizzi pec ed al [omissis] di quelli fra i documenti inventariati, da costoro selezionati; Il Collegio, su istanza dei difensori delle Parti, ha contestualmente assegnato loro termine sino al 4.10.2025 per il deposito di memorie, ed ha fissato al 21.10.2025 l'udienza per la discussione finale.

All'udienza del 21.10.2025, all'esito della rituale discussione, il Collegio si è ritirato in Camera di



Consiglio per la decisione, relatore il Presidente F.F. Avv. Francesco Nardocci.

La Corte Federale di Appello, come sopra composta

visti: lo Statuto Federale; gli articoli da 41 a 48 del Regolamento Generale FISE - Norme di Attuazione dello Statuto; il Regolamento di Giustizia FISE; lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia del CONI; la Decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Terza Sezione, n. 48/2055 prot. n. 00634/2025 ed il suo Dispositivo prot. n. 00396/2025 del 16.4.2025; il ricorso in riassunzione presentato in data 18.4.2025 dal Sig. Enrico Carcangiu; l'atto di costituzione e difesa dei Sig.ri Lanzetta, Sanna Randaccio, e Meloni; tutte le memorie, documenti ed istanze prodotte delle Parti costituite; gli atti del procedimento CAF n. 29-bis/2025;

acquisiti i documenti e le testimonianze, ed **uditì** i difensori delle Parti costituite - Avvocati Prof. Enrico Lubrano e Fabrizio Sperduto per il ricorrente Sig. Enrico Carcangiu, e Prof. Guido Valori e Vincenzo Giardino per i resistenti Sig.ri Angela Lanzetta, Alberto Sanna Randaccio e Stefano Meloni - alle udienze del 21.7.2025, 19.9.2025 e 21.10.2025; il tutto come da relativi verbali di udienza
relatore il Presidente F.F., Avv. Francesco Nardocci,

Ritenuto in fatto

1. In data 24 febbraio 2025, presso l'Hotel Mistral 2 in Oristano, in seconda convocazione, si è tenuta l'Assemblea Regionale per l'elezione dei Componenti del Comitato Regionale FISE per la Regione Sardegna per il quadriennio olimpico 2025-2028.
2. All'esito delle operazioni di voto, risultava eletta come Presidente del Comitato Regionale Sardegna la sig.ra Angela Lanzetta, che otteneva 237 voti, mentre l'altro candidato, sig. Enrico Carcangiu, raccoglieva 236 preferenze.
3. Venivano, altresì, eletti, quali componenti del Comitato Regionale Sardenga, i sigg. Giovanni Carboni, Marco Arca, Gianleonardo Muruzzu, Alberto Sanna Randaccio, Nastassja Cornelia Rieger, Giuseppe Correddu, Piera Luigia Monti, Stefano Meloni (rappresentante dei tecnici), Raffaella Montis (rappresentante dei cavalieri), Giangavino Serra (rappresentante dei cavalieri proprietari).
- 4.- La Commissione Verifica Poteri di cui al combinato disposto degli articoli 22 dello Statuto federale e 45 del Regolamento Generale FISE - Norme di Attuazione dello Statuto era per l'occasione



composta dai Sig.ri dott. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e presieduta dal primo.

5. All'esito della proclamazione dei vincitori e prima della chiusura dell'assemblea, il sig. Enrico Carcangiu, candidato Presidente non eletto, esprimeva e verbalizzava la riserva di impugnativa relativa al risultato delle elezioni, ai sensi dei parr. 9-10 dell'art. 48 del "Regolamento Generale - Norme di attuazione dello Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri", quindi proponeva rituale ricorso ex art. ex art. 48.10 del "Regolamento Generale", dei cui esiti si è dato conto in premessa.

6.- Il contenuto del ricorso suddetto è stato poi riproposto nel ricorso per riassunzione oggetto del presente giudizio, con il quale il Sig. Carcangiu ha denunciato a carico del procedimento elettorale *de quo* due ordini di vizi, consistenti nel fatto che:

i) durante lo svolgimento delle operazioni pre-assembleari, la Commissione Verifica Poteri non aveva ammesso al voto il sig. Gianfranco Arca per la ASD "Monte Arci Horse Club", in qualità di delegato esterno dell'ASD Circolo Ippico "Bucefalo", in quanto lo stesso non aveva allegato il documento di identità alla PEC di trasmissione della delega; e

ii) in violazione dell'art. 44.6 del Regolamento Generale - Norme di Attuazione dello Statuto, per il Circolo Ippico Monte Oro (cod. aff. 3492211) era stato ammesso al voto, quale rappresentante dei cavalieri, il Sig. Stefano Cossu - che tuttavia, alla data delle elezioni era tesserato con il Circolo Ippico San Martino.

7.- I Sig.ri Lanzetta, Sanna Randaccio e Meloni nel costituirsi in giudizio hanno chiesto che il ricorso fosse dichiarato irricevibile, inammissibile/improcedibile e comunque respinto perché infondato nel merito.

In rito, i resistenti hanno in particolare eccepito:

- la violazione dell'art. 392 cpc e del Regolamento di Giustizia FISE, in quanto l'originario ricorso in riassunzione del Sig. Carcangiu è stato proposto subito a seguito del Dispositivo CGS prot. n. 00396/2025 del 16.4.2025, senza attendere la pubblicazione della Decisione completa della motivazione;

- la violazione degli articoli 20.2, 48.3, 50.1 e 55.2 del Regolamento di Giustizia FISE e delle corrispondenti disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto il ricorso per riassunzione non



è stato notificato anche a tutti gli eletti nella tornata elettorale oggetto di contestazione, bensì solo ai resistenti medesimi.

Nel merito, i Signori Lanzetta, Sanna Randaccio e Meloni, hanno replicato:

- quanto al I motivo di ricorso, anzitutto osservando che né il delegato Arca, né la delegante Sig.ra Debora Tonin Presidente dell'A.S.D. Circolo Ippico Bucefalo hanno proposto ricorso avverso l'esclusione del primo dal novero degli ammessi al voto; in secondo luogo rilevando che ad esercitare il voto *de quo* sia in realtà stata proprio la delegante sig.ra Tonin, con ciò deducendone che costei avrebbe revocato la delega, infine ribadendo l'irregolarità e dunque inammissibilità della delega perché trasmessa via pec senza la copia del documento di identità della delegante
- quanto al II motivo di ricorso, ne ha in primo luogo eccepito, al pari del primo, l'inammissibilità in relazione al fatto che i diretti interessati, non hanno mosso alcuna contestazione, ed in secondo luogo ne ha sottolineato l'infondatezza in relazione allo status di tesserato del Sig. Cossu al momento della votazione.

8.- Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti tutti i documenti inerenti l'elezione oggetto di contestazione (contenuti nella scatola sigillata aperta ed inventariata all'udienza del 19.9.2025), è stato sentito informalmente il Segretario Generale FISE ed è stato altresì interrogato il Sig. [REDACTED]

[REDACTED] Si è così appreso che:

(a) tutte operazioni prodromiche all'elezione, consistenti nella identificazione e registrazione dei singoli elettori, titolari e delegati, nel loro inquadramento nell'ambito delle relative categorie di voto (Presidente, Tecnici, Cavalieri e Proprietari), nella acquisizione delle firme autografe, nonché l'effettuazione del successivo scrutinio, sono state materialmente condotte - sostanzialmente in autonomia - da un "gruppo di lavoro" composto dai dipendenti FISE Sig.ri [REDACTED]

[REDACTED] i quali hanno annotato le varie operazioni su alcuni fogli (inventariati sub. III, IV, V e VII);

(b) il Segretario Generale FISE, pur presente per tutta la durata della tornata elettorale, non ha rivestito/svolto alcun ruolo ufficiale, né ha vidimato alcuno dei documenti ufficiali e neppure i sopra indicati fogli elaborati dal "gruppo di lavoro";

(c) la Commissione Verifica Poteri – unico organo deputato alla verifica poteri per l'elezione *de qua* – ha redatto solo il verbale di "chiusura" verifica poteri (allegato I al verbale dell'Assemblea Elettiva,



in atti), nel quale ha dato atto del numero dei presenti e votanti per ciascuna delle categorie e del *quorum* totale, senza riportarne i nominativi e/o operare riferimenti o richiami ad altri documenti e/o elenchi, ed attestato che non erano stati presentati ricorsi all’Assemblea.

(d) la Commissione verifica poteri non ha in realtà verificato puntualmente le singole posizioni degli elettori, né ha presieduto o supervisionato l’operato del “gruppo di lavoro”, ma si è limitata ad intervenire a chiamata, per risolvere le sole criticità che le venivano sottoposte; di tali attività non è stato però redatto alcun verbale e di essa non vi è traccia documentale alcuna.

Ritenuto in diritto

A.-In via preliminare, occorre scrutinare le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità/irricevibilità del ricorso introattivo sollevate dai resistenti.

A.1. La prima questione attiene alla ritenuta irritualità della riassunzione operata dal Sig. Carcangiu all’indomani della pubblicazione del Dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI prot. n. 00396/2025 del 16.4.2025, senza attendere il deposito della sentenza.

La questione è stata sollevata per la prima volta in uno con l’atto di costituzione del 18.4.2025 e poi reiterata anche nel secondo atto di costituzione del 10.7.2025, depositato a valle della ulteriore riassunzione del 26.6.2025.

Secondo la prospettazione dei Sig.ri Lanzetta, Sanna Randaccio e Meloni non sarebbe consentito e dunque sarebbe inammissibile procedere in tal modo, perché a ciò osterebbe il fatto che fintantochè non è stata pubblicata la sentenza del CGS non erano note le ragioni che avevano condotto il CGS ad accogliere il ricorso “*atteso che al tempo non era dato sapere, sulla base del dispositivo reso dal Collegio di Garanzia, se il contraddittorio andasse integrato solo nei confronti degli odierni resistenti o anche in quello di tutti i soggetti risultati eletti all’esito delle elezioni del 24.2.2025 o ancora di tutti i soggetti votanti*”.

Inoltre, sempre secondo la tesi dei resistenti, l’inammissibilità scaturirebbe comunque dal disposto dell’art. 56.3 del Reg Giust. FISE, che ai fini della riassunzione imporrebbe non solo di attendere il deposito della sentenza, ma anche la restituzione degli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia alla CAF, destinataria del rinvio.

L’eccezione è infondata.



Invero, come peraltro già rilevato nel Provvedimento Presidenziale del 23.4.2025 assunto in corso di giudizio, il significato precettivo del Dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport prot. n. 00396/2025 – ove testualmente si legge: “*Accertata la tempestività del ricorso alla Corte d’Appello Federale, accoglie il secondo motivo di ricorso e rinvia alla Corte d’Appello Federale in ordine all’integrazione del contraddittorio*” – non può che essere perimetrato avendo riguardo al contenuto di tale secondo motivo di ricorso, con cui i Sig.ri Lanzetta, Sanna Randaccio e Meloni, ponendo una questione preliminare di rito, avevano denunziato la “*violazione dell’art. 20.2 R.G. che recepisce l’art. 2.2 del CGS CONI, dell’ 48.3, lett. A) R.G. FISE che recepisce l’art. 30-3 lett.a) CGS CONI, dell’art. 111, commi 1 e 2 della Costituzione, dell’art.50.1 e 55.2 RG FISE che recepiscono gli artt. 32.1 e 37.2 del CGS CONI*”.

In altre parole, i Signori qui resistenti al CGS avevano sollevato (solo) la questione del proprio mancato coinvolgimento nel giudizio *a quo*, quali controinteressati e la conseguente illegittima pretermissione del proprio diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Di conseguenza, nell’accogliere tale dogliananza, il significato del Dispositivo non poteva che essere, come peraltro si è poi confermato all’indomani della pubblicazione della sentenza – quello di reputare necessaria l’estensione del contraddittorio (solo) nei confronti dei sig.ri Lanzetta, Sanna Randaccio e Meloni.

Nel caso in esame, dunque, il Dispositivo suddetto era chiaro e determinato, e tale quindi da ben poter configurare una “*decisione*” utile per consentire alla Parti interessate la riassunzione del giudizio ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI, che è disposizione di rango superiore e rispetto alla quale va pertanto inquadrata anche la terminologia impiegata all’art. 56.3 del Reg. Giust. FISE.

Del tutto pretestuosa è poi la singolare interpretazione che i resistenti offrono dell’art. 56.3, il quale, nello statuire che “*Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport*” evidentemente si limita ad individuare il *dies a quo* per il computo del termine entro il quale il Giudice del rinvio deve emettere la propria decisione, e nulla dice a proposito di tempi e modalità di introduzione del giudizio di rinvio.



E del resto è sufficiente osservare che le Parti non possono avere immediata contezza del momento in cui il Collegio di Garanzia restituisce gli atti al Giudice del rinvio, per avere conferma della illogicità ed infondatezza della pretesa di far decorrere da tale restituzione il *dies a quo* per la proposizione del ricorso in riassunzione.

A.2.- La seconda eccezione di rito, anch'essa originariamente proposta nel primo atto di costituzione e poi reiterata nel secondo del 30.10.2025, attiene al fatto che il ricorrente ha formalmente individuato nell'epigrafe del ricorso in riassunzione solo i resistenti Sig.ri Lanzetta, Sanna Randaccio e Meloni, ciò che – in tesi - costituirebbe un vizio insanabile e non superato neppure dal successivo inoltro del ricorso a tutti gli altri controinteressati, effettuato ad opera della Segreteria degli Organi della Giustizia Federale.

Anche questa seconda eccezione è infondata.

In primo luogo, è agevole osservare che sul punto il Collegio di Garanzia dello Sport, ha sposato un approccio sostanziale, tale per cui ai fini dell'ammissibilità e procedibilità del ricorso non rileva se i controinteressati siano o meno individuati nell'atto, bensì che costoro siano ritualmente coinvolti nel giudizio: “*il principio del contraddittorio impone il coinvolgimento processuale dei controinteressati, intesi quali parti necessarie, alle quali il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato, in quanto individuati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili* (così, Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, 13 luglio 2018, n. 39).

La stessa giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport citata dai resistenti chiarisce poi, testualmente ed in modo esplicito, che la nozione di “controinteressato” a cui occorre fare riferimento nel contesto del giudizio sportivo è quella di cui all’art. 27 del Codice del Processo Amministrativo. Posto quanto sopra, appare coerente con tale indicazione, fare applicazione -anche nel giudizio sportivo- di quanto prescritto all’art. 41 del medesimo Codice che, ai fini della ammissibilità del gravame, impone la notifica ad almeno uno dei controinteressati (ferma la necessità, in tal caso, di dover poi estendere il contraddittorio a tutti gli altri).

Nel caso di specie, il ricorso è stato quindi ritualmente proposto e il contraddittorio è stato tempestivamente integrato, ad opera della Segreteria degli Organi di Giustizia FISE nei confronti anche di tutti gli altri soggetti eletti – i quali, lungi dall’esserne stati “*illegittimamente estromessi*”, hanno liberamente deciso di non costituirsi nel giudizio, così accettandone gli esiti.



B.- Prima di esaminare i due distinti motivi di ricorso, è necessario soffermarsi sul profilo attinente alla sussistenza o meno, in capo al Sig. Carcangiu, alla invocata pronuncia di annullamento.

È noto, infatti, che nei giudizi in materia elettorale, vige il principio della c.d. “prova di resistenza” in ragione del quale – nell’ottica di un giusto contemperamento fra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale – al giudice è preclusa la statuizione di annullamento, laddove i vizi - pur riscontrati - non abbiano influito in concreto sui risultati elettorali (per tutti, cfr. Cons. Stato, Sez. II, 10/02/2022, n. 984).

A tal riguardo, il Sig. Carcangiu ha sottolineato come, nel caso di specie, tale interesse sussista e sia attestato dalla circostanza che vi è stato solo un voto di scarto fra quelli della Sig.ra Lanzetta, vincitrice della tornata, e quelli suoi, di modo che l’accoglimento anche solo di uno dei due profili di illegittimità sollevati con un ricorso certamente impatterebbe sul risultato elettorale, ed imporrebbe l’annullamento e la successiva ripetizione delle elezioni.

Fatta la premessa che il giudizio sulla *legitimatio ad causam* non può che essere un giudizio prognostico/preventivo, che non implica che il giudice si soffermi sulla fondatezza della domanda svolta, ma solo che ne verifichi l’astratta idoneità a procurare al ricorrente una utilità concreta, il Collegio ritiene corretta la prospettazione del Sig. Carcangiu. Non è infatti opinabile che il risultato elettorale sarebbe inciso dall’accoglimento anche solo di uno dei due motivi di ricorso.

C.- Passando ora al merito, il sig. Carcangiu ha sollevato due distinti ordini di censure: la prima attiene al mancato accreditamento del Sig. Gianfranco Arca per la ASD Monte Arci Horse Club, quale delegato esterno della ASD Circolo Ippico Bucefalo; e la seconda attiene invece all’accreditamento del Circolo Ippico Monte Oro.

C.1.- Secondo la prospettazione del ricorrente, il Sig. Gianfranco Arca in data 18.2.2025 aveva ricevuto delega esterna all’esercizio del diritto di voto per conto della ASD Circolo Ippico Bucefalo. Tale delega, resa sull’apposito modello-tipo messo a disposizione dalla Federazione, è stata tempestivamente trasmessa via pec alla FISE, come prescritto all’articolo 42 del Regolamento Generale FISE - Norme di Attuazione dello Statuto, ma alla pec non è stato allegato il documento di identità.



Riferisce il ricorrente che a causa di tale omissione, il giorno delle elezioni il Sig. Arca non è stato accreditato, nonostante avesse in quel contesto esibito la delega in originale corredata della copia del documento di identità in corso di validità della delegante Sig.ra Debora Tonin, legale rappresentante della ASD Circolo Ippico Bucefalo.

Secondo il Sig. Carcangiu, tale mancato accreditamento sarebbe però illegittimo in quanto disposto in violazione e falsa applicazione della normativa federale – che non comminerebbe alcuna sanzione di inammissibilità per il caso di omesso invio del documento di identità a corredo della delega – nonché del principio del *favor participationis*.

A tale tesi hanno replicato i resistenti, eccependo in via preliminare l'intervenuto consolidamento e così la inoppugnabilità, della decisione di non accreditare il Sig. Arca, in quanto né costui o il suo circolo di appartenenza, né il Circolo Ippico Bucefalo delegante lo hanno contestato, come sarebbe stata loro facoltà ai sensi e per gli effetti dell'art. 45.6 del Regolamento Generale FISE - Norme di Attuazione dello Statuto.

Nel merito i Sig.ri Lanzetta, Sanna Randaccio e Meloni, hanno poi sottolineato la chiarezza della disposizione contenuta all'art. 18.9 dello Statuto Federale laddove da un lato prescrive che l'invio della delega debba essere corredata della copia del documento di identità e dall'altro sanziona con l'inammissibilità il mancato rispetto di tal incombenti. In punto di fatto i resistenti hanno infine rilevato che l'ASD Circolo Ippico Bucefalo ha esercitato il voto direttamente attraverso la propria rappresentante legale Debora Tonin, presente all'Assemblea, facendo discendere da siffatta circostanza, i) il venire meno il presupposto del "legittimo impedimento" che legittimerebbe l'attribuzione della delega di voto; e ii) la conclusione per cui la Sig.ra Tonin, presentandosi personalmente a votare avrebbe con ciò revocato la delega, secondo quanto previsto all'art. 42.5 del Regolamento Generale FISE - Norme di Attuazione dello Statuto.

Il motivo di dogliananza è fondato.

Anzitutto va rilevato che titolati a presentare il ricorso di cui all'art. 45.6 Regolamento Generale FISE - Norme di Attuazione dello Statuto sono solo i soggetti direttamente incisi dalla decisione di ammissione/non ammissione al voto oggetto di contestazione. Di conseguenza, in caso di mancata proposizione del ricorso *de quo*, è solo rispetto a costoro che si determina il consolidamento della decisione della Commissione Verifica Poteri. Diversamente opinando, si perverrebbe infatti al



paradosso che – nei casi come quello in esame – ove non vi sono stati ricorsi di tal genere, nessuno degli elettori o degli eletti sarebbe legittimato a contestare il risultato elettorale, facendo a tal fine valere l’erroneità di ammissioni/non ammissioni al voto di soggetti terzi. Certamente, dunque, il Sig. Carcangiu è legittimato a sollevare le questioni che ha posto con il I motivo di ricorso.

Chiarito ciò, il Collegio ritiene che nel caso di specie – trattandosi di elezioni di Assemblea regionale – le previsioni contenute all’art. 18.9 dello Statuto, che sono espressamente dedicate a disciplinare l’esercizio della delega di voto per le elezioni della Assemblea nazionale, possano trovare applicazione solo in via eventuale e residuale.

La disposizione a cui occorre invece fare prioritariamente riferimento è quella contenuta all’art. 42 del Regolamento Generale FISE - Norme di Attuazione dello Statuto, che, pur prevedendo – analogamente a quanto si rinviene all’art. 18.9 dello Statuto Federale – che le deleghe debbano essere redatte sull’apposito modello ed inviate in Federazione almeno due giorni prima delle elezioni unitamente alla copia del documento di identità del delegante, a differenza dell’art. 18.9 dello Statuto, non contiene una espressa comminatoria di inammissibilità per il caso di mancata allegazione della copia del documento di identità in parola.

A ciò si aggiunga che nemmeno l’avvertenza riportata in calce al modello-tipo impiegato dalla Sig.ra Tonin per delegare il Sig. Arca, ove si legge: «*La delega deve pervenire alla Segreteria Generale con almeno due giorni di anticipo sulla data prevista per le operazioni elettorali (art. 18.9 Statuto Federale) e quindi entro le ore 10,00 del giorno 22 febbraio 2025 o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo "Segretario Generale F.I.S.E. - viale Tiziano 74 - 00190 Roma Rm", o alternativamente a mezzo pec all’indirizzo elenoru2024@pec.fise.it e in copia alla PEC del Comitato Regionale FISE Sardegna sardegna@pec.fise.it. Non è ammessa la consegna a mano.*

La presente delega in originale e copia del documento d'identità del delegante in corso di validità devono essere presentati alla Commissione Verifica Poteri in sede di Assemblea» è di ausilio a stabilire se l’invio della copia del documento del delegante fosse o meno richiesto a pena di inammissibilità.

Nel delineato contesto, ove il tenore letterale delle disposizioni non è obiettivamente chiaro, e ove è pacifico che il giorno delle elezioni il Sig. Arca abbia esibito la delega originale e la copia del documento di identità del delegante, è opinione della Corte che avrebbe dovuto prevalere la



interpretazione maggiormente favorevole alla sua ammissione al voto. Se è infatti senz'altro incontestabile che il procedimento elettorale, per la delicatezza degli interessi sottesi, è caratterizzato da un elevato grado di formalismo, non va dimenticato che il principio che deve caratterizzare le valutazioni in quest'ambito è quello del *favor partecipationis*, che deve prevalere tutte e volte che il mancato rispetto di un aspetto formale della procedura non sia in grado di porre in dubbio la legittimità dell'atto o dell'istanza tesa all'esercizio del diritto di voto.

In altre parole, in materia elettorale, il principio di strumentalità delle forme può ritenersi soddisfatto, in ragione del valore preminente del *favor partecipationis*, ogni qual volta la certezza sul rispetto della finalità, alla quale la forma è preordinata, sia comunque raggiunta (cfr. Cons. Stato, sez. III 16.5.2016 n. 1987).

D'altro canto, la circostanza che la Commissione Verifica Poteri non abbia provveduto alla puntuale verifica della regolarità delle deleghe e registrato in separati verbali le presenze degli aventi diritto al voto per categorie di votanti e degli esclusi al voto (cfr. art. 45.5 del Regolamento Generale FISE - Norme di Attuazione dello Statuto) preclude al Collegio ogni sindacato sulla effettività e legittimità della addotta revoca della delega da parte della delegante Sig.ra Tonin.

Al riguardo è sufficiente constatare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42.5 del Regolamento Generale FISE - Norme di Attuazione dello Statuto, la revoca della delega sarebbe stata valida ed efficace solo se la Sig.ra Tonin si fosse registrata prima del delegato Sig. Arca, L'assenza di verbali di registrazione delle presenze personali degli aventi diritto al voto e di documenti ufficiali della tornata elettorale rende però impossibile stabilire se, allorquando il Sig. Arca non è stato ammesso al voto, la Sig.ra Tonin si fosse o meno già registrata.

C.2.- Con il secondo motivo di ricorso il Sig. Carcangiu ha lamentato l'indebito accreditamento al voto del Circolo Ippico Monte Oro (cod. aff. 3492211), evidenziando che alla data delle operazioni elettorali il Rappresentante dei Cavalieri, sig. Stefano Cossu, risultava tesserato con il Circolo Ippico San Martino, e pertanto non avrebbe potuto esprimere il voto perché non aveva "residenza sportiva" presso il medesimo circolo, come prescritto all'art. 44.6 del Regolamento Generale FISE - Norme di Attuazione dello Statuto.

Anche in questo caso i resistenti hanno preliminarmente eccepito l'intervenuto consolidamento e così la inoppugnabilità, della decisione di accreditare il Circolo Ippico Monte Oro, perché rimasta



Federazione Italiana Sport Equestri

incontestata dai diretti interessati – in proposito si rinvia a quanto già illustrato al punto C.1 che precede.

I resistenti hanno inoltre replicato che il Sig. Cossu aveva regolarmente effettuato il cambio del circolo (da San Martino a Monte Oro) in data 27.12.2024, sicché già da dicembre 2024 era tesserato con il Monte Oro, tesseramento che ha poi rinnovato il 7.2.2025.

Rileva il Collegio che, anche in questo caso – in assenza dei verbali – non è possibile verificare quale sia stato il ragionamento seguito dalla Commissione Verifica Poteri allorquando ha ammesso il Circolo Monte Oro, e così stabilire se la Commissione abbia disposto tale ammissione consapevolmente e previa valutazione dello status di tesserato, o se non si sia avveduta della questione.

Sulla base della documentazione versata in atti, tuttavia, risulta *per tabulas* che il Sig. Cossu già nel dicembre 2024 risultava tesserato con il C.I. Monte Oro, col quale ha poi rinnovato il tesseramento anche per il 2025 e dunque la dogliananza del Sig. Carcangiu non appare fondata.

◦

La complessità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Appello Federale, come sopra composta, accertata la ritualità e tempestività del ricorso, lo **accoglie** e per l'effetto **dispone l'annullamento** della delibera dell'Assemblea eletta del Comitato Regionale FISE Sardegna per il rinnovo degli Organi periferici FISE, quadriennio 2025/2028, del 24.2.2025, del Verbale della Commissione Verifica Poteri del 24.2.2025, ore 15:00 e degli atti successivi e conseguenti. Spese interamente compensate fra le parti.


Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Si comunichi.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21, 22 e 24 ottobre 2025.

Roma, 3 novembre 2025

Avv. Francesco Nardocci



Avv. Sabina Maroncelli



Avv. Luca Brancato

